Sent.n. 53 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37651** del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore regionale, nei confronti di **ROLLO Giuseppe Antonio**, C.F.: RLLGPP51P15H826R, nato a San Donato di Lecce (LE) il 15.9.1951 e residente alla via Valter Chiari - Torre Dell'Orso comune di Melendugno (LE), domiciliato in Lecce, alla via Parini n. 1C, presso e nello studio dell'avvocato Francesca G. Conte, che lo rappresenta e difende;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il Pubblico ministero, in persona del S.P.G. Daniele Giannini e l'avv. Federica Leuzzi, in virtù di delega scritta, per il convenuto;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 16 luglio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio

Giuseppe Antonio Rollo, come sopra generalizzato, per la condanna in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia Stradale per la Puglia dell'importo complessivo di € 6.240,00, quale danno all'immagine, in conseguenza della condanna con sentenza passata in giudicato n. 1641/2022 della Corte di Appello di Lecce per il reato di cui all'art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità).

Con decreto n.17/2024, previo parere favorevole della Procura regionale, è stata accolta l'istanza del convenuto ai sensi dell'art. 130 c.g.c. (rito abbreviato), con conseguente determinazione della somma da corrispondere, entro il termine di 30 giorni, al Ministero dell'Interno nell'importo di €. 3.120,00, pari al 50% della somma contestata.

In vista dell'udienza camerale fissata per la verifica dell'esecuzione del citato decreto, è stata depositata, da parte del Ministero dell'Interno, la prova del pagamento ad opera del convenuto dell'importo di cui al sopra citato decreto.

All'odierna udienza camerale, le parti hanno dato atto dell'avvenuta esecuzione del decreto e hanno dunque chiesto la definizione del giudizio.

Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato versamento da parte del convenuto dell'importo in esecuzione del soprarichiamato Decreto n.17/2024, emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6, CGC.

Ne consegue che il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del

convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate dalla segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Andrea Costa	Alberto Mingarelli

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 160,00.
Il Funzionario
Maria Teresa Savino